

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. *(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. *(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).* — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 43. Squeglia, Gasperoni, Camo, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana, Carbonella, Buemi, Di Gioia, Delbono.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. *(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. *(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).* — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 39. (ex 1. 22.) Gasperoni, Delbono, Guerzoni, Cordoni, Buffo, Diana, Camo, Squeglia, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Carbonella, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: alla riduzione del costo del lavoro *con le seguenti:* alle regioni di residenza dei lavoratori e finalizzata al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per

cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 40. (ex 1. 23.) Delbono, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Buffo, Sciacca, Trupia, Camo, Buemi, Squeglia, Di Gioia, Carbonella.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.130
DEL GOVERNO

All'emendamento 1.130, sostituire le parole: che la retribuzione successiva all'esercizio dell'opzione sia *con le seguenti:* condizioni economiche almeno equivalenti e con retribuzione.

0. 1. 130. 1. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Camo, Carbonella, Nigra, Motta, Trupia, Buffo, Diana, Sciacca, Squeglia.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: a condizione che il lavoratore e il datore di lavoro stipulino *fino alla fine della lettera con le seguenti:* ; prevedere che

la retribuzione successiva all'esercizio dell'opzione sia soggetta a tassazione separata;

1. 130. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: a condizione che il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata non inferiore al medesimo periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. *(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. *(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).* — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 41. (ex 1. 26.) Cordoni, Delbono, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Camo, Carbonella, Guerzoni, Trupia, Sciacca, Buffo, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: a condizioni economiche almeno equivalenti.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. *(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. *(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).* — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per

cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 11. (ex 1. 28.) Delbono, Duilio, Camo, Carbonella, Squeglia.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , previo accordo tra le parti,

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati

destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 42. (ex 1. 30.) Cordoni, Delbono, Gasperoni, Camo, Carbonella, Buffo, Trupia, Guerzoni, Squeglia, Buemi, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Di Gioia.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 44. (ex 1. 40.) Cordonì, Delbono, Gasperoni, Camo, Carbonella, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Buemi, Di Gioia, Squeglia, Buffo, Trupia.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: , e facendo comunque salva fino alla fine della lettera.

1. 27. Di Teodoro.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: e facendo comunque salva fino alla fine della lettera con le seguenti: salvo scelta contraria del medesimo lavoratore, come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 45. Delbono, Cordoni, Duilio, Gasperoni, Motta, Guerzoni, Innocenti, Buffo, Nigra, Sciacca, Trupia, Camo, Squeglia, Buemi, Di Gioia, Carbonella.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-*bis*. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7

marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 46. (ex 1. 43) Motta, Delbono, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Trupia, Nigra, Sciacca, Diana, Buffo, Squeglia, Camo, Buemi, Di Gioia, Carbonella, Turco, Frigato, Duilio, Pistone, Bellillo.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e di invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. *(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. *(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).* — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 47. (ex 1. 66.) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Innocenti, Motta, Buffo, Carbonella, Di Gioia, Squeglia, Gasperoni, Nigra, Sciacca, Buemi, Trupia, Camo, Turco.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) ripristinare il diritto individuale all'integrazione al trattamento minimo;

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. *(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. *(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).* — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 48. (ex 1. 67.) Cordoni, Delbono, Gasperoni, Buemi, Guerzoni, Camo, Carbonella, Motta, Innocenti, Trupia, Nigra, Sciacca, Duilio, Squeglia, Buffo, Di Gioia, Turco, Zanotti.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: prevedendo *fino a:* previdenza sociale *con le seguenti:*, con effetto dal 1° gennaio 2003, l'aumento di un punto percentuale ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

1. 12. (ex 1. 72.) Duilio, Cordoni, Delbono, Carbonella, Camo, Squeglia, Guerzoni, Motta, Trupia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: aliquote vigenti *aggiungere le seguenti:*, incluse quelle per il computo delle erogazioni previdenziali,

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere *fino a:* obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 49. (ex 1. 73.) Cordoni, Delbono, Nigra, Motta, Camo, Carbonella, Trupia, Gasperoni, Squeglia, Guerzoni, Innocenti, Buffo, Sciacca, Buemi, Di Gioia, Turco.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria *aggiungere le seguenti:*, riportando l'aliquota di computo alla percentuale dell'aliquota contributiva.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere *fino a:* obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 50. (ex 1. 74.) Delbono, Nigra, Cordoni, Camo, Carbonella, Guerzoni, Gasperoni, Buemi, Di Gioia, Innocenti, Trupia, Sciacca, Motta, Buffo, Squeglia, Turco.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria.

1. 51. (ex 1. 76.) Delbono, Nigra, Motta, Cordoni, Squeglia, Buemi, Di Gioia, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Turco.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: sia destinata a con le seguenti: , nei limiti di una spesa minima pari ad un'aliquota contributiva dell'un per cento, sia destinata a finanziare le.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

***1. 13.** (ex 1. 78.) Delbono, Duilio, Camo, Carbonella, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: sia destinata a con le seguenti: , nei limiti di una spesa minima pari ad un'aliquota contributiva dell'un per cento, sia destinata a finanziare le.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

***1. 54.** (ex 1. 78.) Innocenti, Motta, Cordoni, Gasperoni, Buffo, Guerzoni, Turco, Nigra, Sciacca, Trupia, Penacchi.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, sia esteso ai soggetti di cui alla lettera f); prevedere un incremento delle risorse a disposizione del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui all'articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; stabilire, per i medesimi soggetti, il diritto ad un'integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; prevedere altresì: la copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l'indennizzo al datore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative connesse alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collabora-

zione o della consulenza; il finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; l'erogazione di un'indennità proporzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; il finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; modifiche e integrazioni della disciplina dell'assegno familiare, in modo da estenderne l'ambito di applicazione e il novero dei beneficiari; prevedere per questi soggetti l'applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45; estendere a favore dei medesimi soggetti la possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 52. (ex 1. 89.) Cordoni, Delbono, Innocenti, Camo, Carbonella, Buemi, Motta, Buffo, Trupia, Di Gioia, Gasperoni, Guerzoni, Squeglia, Nigra, Siacca, Turco.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che, al fine di assicurare il diritto alla formazione permanente e all'identità professionale dei medesimi soggetti, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, così come previsto dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia costituito un apposito fondo il quale finanzia misure di sostegno al reddito dei lavoratori impegnati in attività di formazione ed i piani di formazione programmati dalle regioni; prevedere che tale fondo sia finanziato con una quota pari allo 0,30 per cento della retribuzione, da scomputare dall'aumento del contributo dovuto di cui alla lettera f), nonché, eventualmente, da contributi a carico della fiscalità generale dello Stato, da risorse del Fondo sociale europeo, dal cofinanziamento delle regioni;

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).

— 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).

— 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 53. (ex 1. 90.) Pennacchi, Delbono, Motta, Cordoni, Innocenti, Duilio, Nigra, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Carbonella, Buffo, Gasperoni, Guerzoni, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), alinea, dopo le parole: pensionistiche complementari aggiungere le seguenti: , fermo restando l'attuale regime di distinzione tra fondi pensione aperti e fondi pensione chiusi,

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). —

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).

— 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 14. (ex 1. 98.) Delbono, Cordoni, Dui-lio, Camo, Carbonella, Squeglia, Guerzoni, Motta, Trupia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 1 con il seguente:

1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo;

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 80. (ex 1. 101.) Delbono, Nicola Rossi, Gasperoni, Buemi, Camo, Carbonella, Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Nigra, Agostini, Pennacchi, Squeglia, Di Gioia, Pistone.

Al comma 2, lettera g), numero 1, dopo la parola: conferimento aggiungere le seguenti: , su scelta volontaria del lavoratore,

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 81. (ex 1. 102.) Delbono, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Sciacca, Squeglia, Camo, Carbonella, Motta, Nigra, Trupia, Diana, Buffo, Nicola Rossi, Agostini, Buemi, Di Gioia, Lettieri.

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole: alle forme pensionistiche complementari di cui al *con le seguenti:* ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 82. (ex 1. 106.) Innocenti, Delbono, Motta, Cordoni, Buemi, Di Gioia, Trupia, Guerzoni, Buffo, Camo, Carbonella, Gasperoni, Nigra, Sciacca, Nicola Rossi, Agostini, Squeglia.

Al comma 2, lettera g), numero 1, sopprimere le parole da: che possono essere istituite *fino a:* rappresentative della categoria, *Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

ART. 7-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'im-

posta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **83.** Delbono, Innocenti, Cordoni, Camo, Squeglia, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), numero 1, dopo le parole: possono essere istituite aggiungere le seguenti: , con l'obbligo della gestione separata,

1. **84.** (*Testo modificato nel corso della seduta*). Cordoni, Delbono, Guerzoni, Innocenti, Camo, Squeglia, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Diana, Buemi, Di Gioia, Carbonella.

(Approvato)

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire la parola: anche con le seguenti: sia dagli enti di previdenza obbligatoria, sia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 85. Gasperoni, Delbono, Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Buemi, Di Gioia, Camo, Carbonella, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Diana, Sciacca, Squeglia.

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole: , sia direttamente che d'intesa con le fonti con le seguenti: d'intesa con le parti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 86. Delbono, Guerzoni, Cordoni, Camo, Carbonella, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Diana, Sciacca, Buemi, Di Gioia, Squeglia.

Al comma 2, lettera g), numero 1, dopo le parole: rappresentative della categoria, aggiungere le seguenti: fornendo garanzie di un rendimento minimo e.

1. 25. (ex 1. 110.) Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scania.

Al comma 2, lettera g), numero 1, sopprimere le parole: individuando le eccezioni connesse all'anzianità contributiva, all'età anagrafica o a particolari esigenze del lavoratore stesso e.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.